



MOBILITA' PER L'A.S. 2017/2018
IPOTESI DI CCNI 31 gennaio 2017

**L'INDIVIDUAZIONE E IL TRATTAMENTO
DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI**

L'INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE PERDENTE POSTO

La graduatoria interna di istituto

- ✓ Il CCNI stabilisce che per l'individuazione dei perdenti posto **i Dirigenti scolastici formulano la graduatoria di istituto, senza distinzione tra docenti titolari e incaricati triennali**, sulla base dei punteggi previsti dalle apposite tabelle (art. 18 co.2 nei casi di dimensionamento, art. 19 - docenti di scuola dell'infanzia e primaria e art. 21 - docenti di scuola secondaria).
 - ! E' considerato perdente posto colui che ha il **minor punteggio**.
 - ! A parità di punteggio **precede** il docente con **maggiore età anagrafica**
- ✓ Le graduatorie, formulate in base **all'organico unico dell'autonomia** per l'a.s. 2017/18, sono **distinte per tipologia di posti, cattedre e insegnamenti** e indicano per ogni docente il punteggio complessivo e analitico (nota 1 artt. 19 e 21) che sono attribuiti sulla base:
 - ! della dichiarazione personale dei titoli posseduti presentata a tale fine
 - ! delle tabelle allegate al CCNI (titoli di servizio, esigenze di famiglia, titoli generali) considerando le **precisazioni relative ai trasferimenti d'ufficio**.
 - ! Se l'interessato non ha dichiarato i titoli posseduti o documentato le situazioni per l'esclusione dalla graduatoria (precedenze I, III, IV e VII dell'art. 13) il Dirigente scolastico provvede d'ufficio in base agli atti in suo possesso.

ATTENZIONE !!

- ! Per la **scuola primaria** sono compilate distinte graduatorie per **posto comune e posto di lingua inglese**.
- ! Il personale **soprannumerario su posto di lingua inglese** prima delle operazioni di mobilità confluisce nella graduatoria di posto comune da cui verrà individuato il docente (l'ultimo della graduatoria) che perderà posto sull'organico della scuola e che potrebbe, conseguentemente, non essere il docente di lingua straniera.
- ! Per l'individuazione del **soprannumerario sui posti per l'istruzione dell'età adulta**, riorganizzati nei CPIA, il dirigente scolastico gradua tutti i titolari di ciascuna sede di organico del Centro Territoriale distintamente per tipologia di posto/classe di concorso. La graduatoria è formulata in base ai punteggi della tabella di valutazione dei titoli considerando ai fini della continuità del servizio solo il servizio di ruolo prestato nei centri di istruzione per gli adulti nella sede di organico di titolarità, nella misura prevista dalla lettera C) della tabella per i trasferimenti d'ufficio.

- ✓ Si valutano esclusivamente i titoli e le precedenze posseduti entro il termine di presentazione delle domande di mobilità
- ✓ La graduatoria di istituto viene predisposta e **pubblicata all'albo della scuola** entro i 15 giorni successivi al termine di presentazione delle domande.
- ✓ Nel caso si riscontrino **errori** i docenti debbono presentare **reclamo** al Dirigente scolastico **entro dieci giorni** dalla pubblicazione della graduatoria all'albo dell'istituto. Il Dirigente scolastico **è tenuto ad esaminare il reclamo** e ad apportare gli eventuali correttivi alla graduatoria **entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande**.

L'esclusione dalla graduatoria interna d'istituto

- ✓ **Sono esclusi dalla graduatoria interna d'istituto** per l'individuazione dei perdenti posto i beneficiari delle seguenti **precedenze** (art. 13, co. 2 del CCNI):
 - **Punto I)** - disabilità e gravi motivi di salute;
 - **Punto III)** - personale disabile o che necessita di particolari cure continuative;
 - **Punto IV)** - assistenza al figlio, al coniuge, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente in situazione di disabilità (nel caso di genitori totalmente disabili o scomparsi);
 - **Punto VII)** - personale che ricopre cariche pubbliche negli Enti Locali e consiglieri di pari opportunità; l'esclusione va riconosciuta solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e **solo per i titolari nella stessa provincia in cui esercitano il mandato.**
- ✓ Qualora la riduzione di organico sia tale da coinvolgere anche le predette categorie, il personale sarà graduato seguendo l'ordine di precedenza sopra riportato

ATTENZIONE !!

- ! Per i beneficiari della **precedenza IV il CCNI all'art. 13 co. 2** prevede i seguenti **vincoli** ai fini dell'esclusione dalla graduatoria interna di istituto:
 - l'esclusione si applica solo se si è titolari o incaricati in scuola ubicata **nella stessa provincia** di domicilio dell'assistito.
 - se la scuola di titolarità o di incarico è ubicata in un **comune diverso** da quello dell'assistito, **l'esclusione dalla graduatoria interna** per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2016/2017, **domanda volontaria di trasferimento alle condizioni previste dalla precedenza IV, per il comune di domicilio dell'assistito** o, in assenza di posti richiedibili, per il comune vicinore a quello di domicilio dell'assistito con posti richiedibili.
 - Quanto sopra **non si applica** se la scuola di titolarità o di incarico comprende sedi nel comune di domicilio del familiare assistito.
 - Nei casi di assistenza a **figli e/o coniuge** con gravi disabilità sono riconosciute anche le **certificazioni non definitive** (patologie modificabili nel tempo "rivedibili") soggette a verifica in data successiva al termine di presentazione delle domande.
 - Per l'assistenza ai **coniugi** quanto sopra si applica solo per l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione dei perdenti posto e non per le domande di mobilità volontaria, per le quali resta ferma la necessità di certificazione con carattere permanente.
- ! I beneficiari delle **precedenze** hanno diritto all'esclusione dalla graduatoria di istituto **solo per l'individuazione dei perdenti posto**, anche a seguito di dimensionamento, e non qualora la graduatoria venga utilizzata per altri fini (art. 13 comma 3 lettera b)
 - le precedenze non sono riconosciute per la riassegnazione della titolarità ai non perdenti posto a seguito di dimensionamento (art. 13 co. 3 lettera a)
 - per l'attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo (art. 11 co.7), i beneficiari delle precedenze sono esclusi dalla graduatoria d'istituto esclusivamente nei casi di cattedre tra scuole di comuni o ambiti sub comunali diversi (art. 13 comma 3 lettera c),

- ✓ Il personale beneficiario delle precedenze non inserito nella graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, **entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI** delle domande di trasferimento, l'eventuale venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione dalla graduatoria (art. 13 comma 4).
- ✓ In tali casi **il dirigente scolastico è tenuto:**
 - **a riformulare** immediatamente la graduatoria di istituto,
 - **a notificare** agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero
 - **a comunicare** agli interessati la riammissione nei termini per la presentazione delle domande di mobilità entro 5 giorni secondo quanto previsto agli articoli 19 comma 5 e 21 comma 10.

Le modalità di individuazione del soprannumerario

- ✓ L'individuazione del soprannumerario è effettuata nel seguente ordine:
 - 1. si considera perdente posto prioritariamente** il personale, titolare o incaricato, che sono entrati a far parte dell'organico della scuola dal **1° settembre 2016** a seguito di **domanda** di trasferimento o di passaggio **volontaria**.
 - ! *E' considerato come trasferito a domanda volontaria, anche il personale che avendo perso il posto in altra scuola, nel corso dell'ottennio successivo (durante il quale gli sono riconosciuti i benefici previsti al punto II dell'art. 13, comma 1), pur avendo chiesto, come prima preferenza, il rientro nella scuola di precedente titolarità, il 1° settembre 2016 è stato soddisfatto per un'altra delle scuole indicate tra le preferenze.*
 - 2. successivamente si formula un'unica graduatoria comprendente:**
 - il personale che ha assunto la titolarità nella scuola negli anni scolastici antecedenti al 2016/2017
 - il personale che, individuato perdente posto nel corso dell'ottennio precedente, è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata ed è "rientrato" nella scuola dal 1. 9. 2016 beneficiando della precedenza prevista al punto II dell'art. 13, co. 1;
 - il personale che ha acquisito la titolarità nella scuola dal 1° settembre 2016 a seguito di trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (*cioè chi è stato costretto a trasferirsi in quanto perdente posto*).
 - ! Tale personale è inserito in **un'unica graduatoria** in base al punteggio posseduto.
- ✓ Il **Dirigente scolastico**, a seguito della definizione del **nuovo organico dell'autonomia** della scuola dal quale risulta una **contrazione di posti**, e in base della graduatoria interna di istituto:
 - ! **notifica immediatamente** agli interessati la posizione di soprannumerario, e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio
- ✓ Il personale individuato perdente posto successivamente alla scadenza dei termini ha **5 giorni di tempo dalla notifica per presentare la domanda di trasferimento e/o di passaggio**.
 - ! Le nuove domande sostituiscono quelle eventualmente già presentate

ATTENZIONE !!

- ! *I docenti della **scuola primaria** transitati sul posto comune a seguito di **riduzione dei posti di lingua inglese** possono acquisire nuovamente la titolarità sul posto di lingua che, nel corso dei movimenti, si dovesse rendere disponibile nella propria scuola.*
- ! *Gli interessati, anche se non sono stati individuati soprannumerari nell'organico di circolo, **sono riammessi nei termini per presentare**, entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà nel posto lingua, **domanda di trasferimento** esclusivamente per tale posto nella scuola di titolarità.*

**Personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata
che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità**

- ✓ Ai fini della **formulazione della graduatoria interna di istituto** il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nell'ottennio chiede di rientrare nella scuola di precedente titolarità:
 - **nella nuova scuola è graduato sin dal primo anno di trasferimento insieme al personale già titolare** in tale scuola con riconoscimento del punteggio per la continuità del servizio con la scuola e/o con il comune di precedente titolarità (vedi il precedente paragrafo al punto 2);
 - ! Questa tutela si applica **solo nella prima scuola** in cui si viene trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata e non si estende ai successivi eventuali trasferimenti ottenuti nel corso dell'ottennio, per avvicinarsi alla scuola di ex titolarità
 - **se nel corso dell'ottennio ottiene il trasferimento per una diversa istituzione scolastica**, nella scuola in cui è trasferito viene considerato come **"trasferito a seguito di mobilità volontaria"**, e verrà individuato per primo quale perdente posto nell'eventualità si verifichi una contrazione di organico anche nella scuola di arrivo (vedi il precedente paragrafo al punto 1).
 - ! La distinzione tra le due situazioni sopra citate riguarda esclusivamente il criterio per la formulazione della graduatoria di istituto al fine di individuare il soprannumerario, e non ha alcun riflesso né sul diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità, né sulla valutazione della continuità di servizio, né sulla maturazione o perdita del bonus.

IL TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO

Il personale individuato perdente posto può:

- ✓ **presentare domanda di trasferimento condizionata** al permanere della propria posizione di soprannumerarietà (in tale caso deve barrare l'apposita casella del modulo domanda, rispondendo negativamente, per manifestare la volontà di restare nella scuola di titolarità o di incarico)
- ✓ **presentare domanda di trasferimento non condizionata**, manifestando in questo caso la volontà di partecipare comunque al movimento (in tale caso deve barrare l'apposita casella del modulo domanda, rispondendo affermativamente)

- ! In entrambi i casi il docente **partecipa** alle operazioni di trasferimento contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, sia in sede che fuori sede, **senza alcuna particolare precedenza**.
- ! Tutte le preferenze espresse, anche relative ad ambiti diversi da quello di titolarità, vengono considerate **in base al punteggio spettante a domanda**.
- ✓ **non presentare domanda di trasferimento**
 - ! in tale caso, se nel corso dei movimenti non si ricrea il posto nell'istituto di titolarità o di incarico, il docente è trasferito d'ufficio con le modalità previste dal CCNI (vedi paragrafo seguente)
- ✓ In ogni caso **non si procede al trasferimento d'ufficio** nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

La domanda condizionata

- ✓ Se nel corso dei trasferimenti si determina una disponibilità di posto nell'istituto di titolarità o di incarico (ad esempio a seguito del movimento ottenuto da altro docente della scuola) **non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata**, e il docente viene riassorbito nella scuola.
 - ! In caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.
- ✓ Il docente che presenta domanda condizionata può esprimere sia preferenze relative ad **ambiti diversi da quello di attuale titolarità sia preferenze relative ad altra/e province**
- ✓ Le preferenze verranno trattate esattamente nell'ordine indicato dal docente

ATTENZIONE !!

diversamente dal passato:

- ! **Non ci sono più vincoli o condizioni per l'indicazione delle preferenze**
- ! *Pertanto non è necessario indicare il codice dell'ambito di titolarità prima di indicare altri ambiti*

Il trasferimento d'ufficio

- ✓ Il personale individuato soprannumerario che non è stato soddisfatto nella domanda (condizionata o no) o che non ha presentato domanda di trasferimento è **trasferito d'ufficio**, considerando il **punteggio spettante come perdente posto** attribuito nella graduatoria d'istituto, con le seguenti modalità:
 - ! **in una scuola dello stesso ambito di titolarità**
 - ! o in subordine **in una scuola di un ambito viciniore** sulla base della tabella di prossimità tra gli ambiti della provincia
 - ! **In mancanza di posti nella provincia** si viene assegnati in soprannumero sull'ambito che comprende la scuola di precedente titolarità o incarico
- ✓ Il trasferimento d'ufficio, nella sola provincia di titolarità, nell'ordine delle operazioni segue la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all'art 13 e precede i trasferimenti a domanda (operazione n. 12).

ATTENZIONE !!

! *L'assegnazione della scuola di titolarità con il trasferimento d'ufficio avviene **secondo l'ordine di prossimità delle scuole** sede di organico all'interno dell'ambito a partire dalla prima scuola riportata nell'elenco delle scuole dell'ambito.*

- ✓ **Per la scuola primaria il trasferimento d'ufficio** dei titolari di posto comune viene disposto considerando:
 - anche i posti di lingua inglese, se richiesti
 - in subordine i posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di prossimità tra ambiti in cui vi siano centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti

- ✓ **Per i docenti di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria trasferimento d'ufficio** viene disposto considerando:
 - la medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l'interessato posseda il titolo di specializzazione
 - in subordine i posti di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale l'interessato posseda il relativo titolo
 - In caso di mancanza di posti di sostegno nell'intera provincia l'ufficio territorialmente competente l'interessato è assegnato su ambito a posti di tipo comune (con il punteggio spettante per il posto comune) definitivamente o provvisoriamente a seconda che abbia o meno concluso il quinquennio di permanenza.
 - Se trasferito in via definitiva, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 13 punti II e V) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare
 - L'assegnazione di carattere provvisorio su posto comune è limitata ad un anno scolastico ed è utile ai fini del compimento del quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo, l'insegnante è considerato perdente posto nell'ambito corrispondente della scuola di precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare.

- ✓ **Per la scuola secondaria il trasferimento d'ufficio** dei titolari di posto comune viene disposto considerando:
 - anche i **posti di istruzione per l'età adulta**
 - tutti i posti e le cattedre (nella secondaria di primo grado comprese, le cattedre costituite totalmente o parzialmente in classi a tempo prolungato)
 - sia le cattedre interne che quelle esterne

- **Per i docenti di sostegno della scuola secondaria il trasferimento d'ufficio** viene disposto considerando le tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:
 1. sostegno per minorati psicofisici;
 2. sostegno per minorati dell'udito;
 3. sostegno per minorati della vista.